



## Tribunale per i Minorenni di Trieste

Trieste, 28 febbraio 2018

Protocollo n.

Oggetto: variazione tabellare

Il Presidente

Premesso:

che il 31 gennaio 2018 è entrato in vigore il decreto legislativo 22 dicembre 2017 n. 220; che l'art. 2, comma 1, lettera b), del citato decreto prevede che "Il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato. Il reclamo contro tali provvedimenti si propone al collegio a norma degli articoli 739 e seguenti del codice di procedura civile. Del collegio non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato";

che l'art. 4, comma 2, del medesimo decreto dispone che detta disposizione si applichi "in relazione alle comunicazioni effettuate dopo il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" (quindi: dal 3 marzo 2018);

che si rende, pertanto, necessaria una modifica della Tabella di organizzazione dell'Ufficio per il triennio 2017-2019, attualmente sottoposta all'esame del Consiglio Superiore della Magistratura previo parere favorevole del Consiglio Giudiziario (espresso all'unanimità nella seduta del 20 luglio 2017);

ritenuto:

di individuare nel sottoscritto Presidente il giudice che provvede alla nomina del tutore e all'adozione degli atti relativi alle tutele (così come previsto dalla norma sopra ricordata) con facoltà di delegare, in caso di impedimento, uno dei giudici togati da individuarsi secondo il criterio dell'anzianità e precisando, sin da ora, che la delega opera automaticamente (cioè senza necessità di ulteriore provvedimento) in caso di congedo ordinario per ferie o assenza per malattia o impegni istituzionali del Presidente;

di utilizzare per la designazione del relatore e la formazione del collegio del reclamo i medesimi criteri in vigore per l'assegnazione degli affari civili così come illustrati nel progetto tabellare, tenuto conto che si tratta di procedimenti che rientrano tra le cause civili contenziose a rito camerale. Parimenti, i collegi saranno quelli già tabellarmente previsti e l'udienza sarà tenuta nella data tabellarmente prevista per la camera di consiglio del giudice relatore. (Si allega la Tabella in parte qua, al fine di agevolarne la lettura). In quelli presieduti dal Presidente, questi sarà sostituito secondo i criteri tabellari previsti per gli affari civili; i medesimi criteri saranno, altresì, utilizzati nel caso in cui il provvedimento gravato sia stato emesso dal giudice designato dal Presidente se, secondo i criteri tabellari, il medesimo avrebbe dovuto essere nominato relatore;

di consentire al Presidente, ove lo ritenga, di delegare per il giuramento del nominato tutore un giudice onorario che sarà individuato dando la precedenza a quelli già presenti in ufficio per altri incombenenti (trattandosi di attività meramente amministrativa che non configura una udienza in senso tecnico e, quindi, non determina aggravio di spesa per l'Erario) o, in via eccezionale, un giudice togato presente in ufficio;



che la presente variazione tabellare deve essere dichiarata immediatamente esecutiva tenuto conto dei tempi, sopra ricordati, dettati dal legislatore;  
premessi quanto sopra e sentiti i giudici togati specificamente convocati nella riunione tenutasi il 21 febbraio 2018 per discutere la presente variazione;  
ad integrazione della Tabella di organizzazione dell'Ufficio per il triennio 2017-2019 (attualmente all'esame del Consiglio Superiore della Magistratura) immediatamente esecutiva,

dispone quanto segue:


la nomina del tutore per i minori stranieri non accompagnati e la adozione degli atti relativi alle tutele sono assegnati al Presidente del Tribunale;  
in caso di assenza o impedimento per malattia, congedo ordinario per ferie, impegni istituzionali, il Presidente è sostituito da uno dei giudici togati secondo l'ordine di anzianità (dal più anziano al meno anziano);  
per il solo giuramento del nominato tutore il Presidente può farsi sostituire da un giudice onorario o, in via eccezionale, da un giudice togato individuato secondo i criteri indicati nella parte narrativa;  
i reclami sono assegnati - quanto alla individuazione del giudice relatore, del collegio che decide, dei criteri di sostituzione - secondo i criteri previsti dalla Tabella sopra citata per le cause civili contenziose a rito camerale.

#### **La presente variazione ha effetto immediato**

Si comunichi al Magistrati, anche onorari, e alle Cancellerie.

Si trasmetta, per conoscenza, al Procuratore della Repubblica in sede e ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati del Distretto.

Il Presidente  
Carla Garlatti



Allegati: progetto tabellare relativo al triennio 2017-2019 (parte seconda).